



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
Prot. Uscita del 20/02/2013
nr. 0004068/Decreto Assessore/12
Classifica 1,3,6
06-01-00

L'Assessore



DECRETO N° 4068/DecAl 12 del 20.02.2013

Oggetto: calendario venatorio 2012/2013 – DADA n. 30 del 23/7/2012 - modifica art. 10

- Visto lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- Vista la L. R. 07.01.1977 n° 1, concernente norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sardegna, sulle competenze della Giunta della Presidenza e degli Assessorati Regionali e successive modificazioni ed integrazioni;
- Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la L. R. 29.7.1998, n° 23, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna", e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto n° 17864/DecA/30 del 23.07.2012 avente per oggetto Calendario venatorio 2012/2013;
- Vista la Delibera adottata dal Comitato Regionale Faunistico nella seduta del 19 febbraio 2013 con la quale è stato modificato il contenuto dell'art. 10 del Decreto n° 30 del 23.07.2012;
- Ritenuto di dover provvedere in merito;

DECRETA

Art. 1) - L'articolo 10 del DADA n. 30 del 23/07/2012 è così sostituito:

Il foglio del libretto venatorio, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, viene modificato così come riportato nell'allegato 3 (facente parte integrante del DADA n. 30 del 23/07/2012).

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, a partire dalla stagione venatoria 2012/2013, il cacciatore è tenuto annualmente a:

- ritirare presso il Comune di residenza il foglio di cui all'allegato 3 che dura per una sola stagione venatoria a partire dalla stagione 2012/2013. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
- consegnare al Comune di residenza, entro l'11 marzo 2013, l'originale del foglio cartaceo debitamente compilato in tutte le sue parti.

In caso di mancata consegna, del foglio cartaceo, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.

Al fine di consentire la rapida elaborazione dei dati si raccomanda che unitamente alla consegna del foglio cartaceo venga consegnato al Comune il foglio elettronico editabile in formato excel



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. /DEC-A/ DEL /2013

(scaricabile dal sito della RAS e reso disponibile nel sito istituzionale del Comune di residenza) nel quale dovranno essere riportati fedelmente tutti i dati contrassegnati nel cartaceo. A tal fine il cacciatore potrà avvalersi delle associazioni di categoria le quali potranno trasmettere alle Amministrazioni comunali, in cui risiedono i cacciatori, i file elettronici editabili in formato excel. La mancata trasmissione del foglio elettronico in formato excel non comporta sanzione.

In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.

Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.

Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre l'11 marzo 2013 (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari;

Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n. 7/1991) deve consegnare entro l'11 marzo 2013 il suddetto foglio cartaceo al Servizio Tutela della Natura dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari. Al fine di consentire la rapida elaborazione dei dati si raccomanda che unitamente alla consegna del foglio cartaceo venga consegnato il foglio elettronico editabile in formato excel. La mancata trasmissione del foglio elettronico in formato excel non comporta sanzione.

Le Amministrazioni Comunali, devono altresì trasmettere alle Amministrazioni Provinciali competenti per territorio, entro il 20 marzo 2013:

- tutti i dati contenuti nei singoli fogli dei cacciatori raccolti in formato elettronico editabile excel;
- l'elenco dei cacciatori del proprio Comune, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, in regola con la consegna del foglio cartaceo;
- l'elenco dei cacciatori del proprio Comune, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, che non hanno consegnato il foglio cartaceo pur avendolo ritirato all'inizio della stagione venatoria.

Le Amministrazioni Provinciali devono trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, entro il 31 marzo 2013:

- tutti i dati contenuti nei singoli fogli dei cacciatori della Provincia raccolti in formato elettronico editabile excel.
- l'elenco dei cacciatori della propria Provincia, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, in regola con la consegna del foglio cartaceo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessore

DECRETO N. /DEC-A/ DEL /2013

- l'elenco dei cacciatori della propria Provincia, in possesso dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, che non hanno consegnato il foglio cartaceo pur avendolo ritirato all'inizio della stagione venatoria.

A tal fine verrà inviata ai Comuni e alle Province apposita circolare esplicativa.

Il cacciatore deve, prima di iniziare l'attività venatoria nel giorno prescelto, contrassegnare mediante segni indelebili all'interno degli appositi spazi sul foglio relativo al giorno di caccia le seguenti informazioni:

- Provincia in cui va a caccia.
- Autogestita o AATV in cui va a caccia.
- Eventuale ATC per la caccia fuori Regione.
- Giorno e mese.

Per i prelievi di fauna selvatica stanziale, è obbligatorio annotare negli appositi spazi il capo appena abbattuto.

Per i prelievi di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante i singoli capi abbattuti devono essere annotati sul tesserino, negli appositi spazi, entro il termine della giornata di caccia.

Qualora la caccia sia esercitata da appostamento fisso o temporaneo l'annotazione dei capi deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia il sito di caccia.

I capi appartenenti alla fauna selvatica di allevamento abbattuti in AATV non devono essere annotati sul tesserino.

In caso di deposito deve aggiungersi un cerchio intorno al segno.

Il cacciatore, appena terminata la stagione venatoria, deve riportare sull'apposita colonna "TOTALE" il numero complessivo di giornate usufruite e il numero di capi abbattuti per le singole specie di fauna selvatica.

Limitatamente alla pre-apertura della caccia alla tortora nei giorni 2 e 6 settembre 2012, qualora il cacciatore non sia ancora in possesso del nuovo foglio, potrà riportare i capi abbattuti nel foglio normalmente utilizzato, allegato all'autorizzazione regionale. Tali dati dovranno essere riportati obbligatoriamente sul nuovo foglio.

L'Assessore

Andrea Mario Biancareddu